

TI_GERICHTE 11.2002.123 vom 4. Dezember 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-12-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.123

FR: TI_GERICHTE 11.2002.123 du 4 décembre 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2002.123 del 4 dicembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Con l'appello l'attore produce un certificato di domicilio del Comune di _____ (_____), un contratto di locazione del 18 febbraio 2000, un conteggio d'imposta dell'Ufficio della circolazione, una polizza assicurativa riguardante l'automobile, un computo dei premi inerente a un'assicurazione di strumenti musicali, diverse fatture di negozi musicali e un calcolo per la tassa dei rifiuti. Ora, nuovi mezzi di prova sono di per sé ammissibili in appello giusta l'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423 b cpv. 2 CPC). La questione è di valutarne la rilevanza – o quanto meno la presumibile rilevanza (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b) – ai fini del giudizio. In concreto, come si vedrà oltre (consid. 5), i nuovi documenti non sono determinanti per commisurare il fabbisogno dell'interessato. Non influiscono quindi sull'esito del giudizio.

E. 3

I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale, pendente una causa di separazione o di divorzio, anche in sede provvisoria (DTF 126 III 497). In materia di contributi alimentari, nondimeno, la misura si impone soltanto se eventuali inclinazioni e interessi scolastici o professionali dei figli siano suscettibili di influire apprezzabilmente sull'ammontare del contributo (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Per di più, sull'entità del contributo i figli non possono formulare conclusioni né interporre rimedi giuridici, quand'anche assistiti da un curatore (FF 1996 I 162 in fondo). Nel caso specifico _____, _____ e _____, di 13, 10 e 9 anni, non sono ancora in età di formulare progetti per le loro future scelte scolastiche o professionali. Non risulta peraltro che particolari inclinazioni o interessi dei ragazzi – come ad esempio attività artistiche o sportive – possano incidere sul loro fabbisogno. Non è quindi il caso di sottoporli a una nuova audizione in sede di appello.

E. 4

Il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5915.10 mensili netti e il fabbisogno minimo di lui in fr. 2832.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 650.–, spese accessorie fr. 110.–, premio della cassa malati fr. 152.60, assicurazione RC ed economia domestica fr. 20.–, pasti fuori casa fr. 130.–, spese di trasferta fr. 300.–, onere fiscale fr. 370.–). Per quanto riguarda la moglie, egli le ha imputato un reddito mensile netto

di fr. 2926.85 e ha fissato il fabbisogno minimo in fr. 2570.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione e spese accessorie fr. 624.–, premio della cassa malati fr. 242.50, assicurazione economia domestica fr. 11.80, spese di trasferta fr. 130.–, imposta di circolazione e assicurazione del veicolo fr. 161.55, locazione del posteggio fr. 130.–). Il fabbisogno in denaro dei figli è stato stabilito in complessivi fr. 3630.– mensili. Tenuto conto dell'intangibilità del fabbisogno minimo dell'attore, il primo giudice ha fissato il contributo per ciascun figlio in fr. 800.– mensili fino al 12° anno di età e in fr. 900.– mensili fino alla maggiore età.

E. 5

L'appellante rileva che con il versamento del contributo per i figli il suo fabbisogno minimo non è più garantito, poiché il Pretore ha ommesso di considerare svariate sue necessità. Egli afferma di poter dimostrare altre sue esigenze e chiede pertanto che il suo fabbisogno minimo sia aumentato da fr. 2832.60 a fr. 3834.80 mensili per tenere conto della pigione effettivamente pagata, dei premi dell'assicurazione RC auto e dell'imposta di circolazione, dell'assicurazione sugli strumenti musicali, di spese professionali e della tassa sui rifiuti. a) Per quel che attiene la locazione, decisivo non è tanto il costo effettivo, ma il canone che l'interessato dovrebbe presumibilmente pagare se abitasse da solo (da ultimo: I CCA, sentenza del 20 giugno 2002 in re P., consid. 8b). In concreto la pigione di fr. 1250.– mensili appare eccessiva per una persona singola, che non abbisogna di un appartamento di tre locali e mezzo (tanto meno per l'esercizio del diritto di visita, che non sussiste). Men che meno si giustifica ove si consideri che l'appellata spende per sé fr. 624.– mensili (sentenza impugnata, pag. 7). L'onere locativo di fr. 650.– mensili stabilito dal Pretore sfugge pertanto alla critica. b) Riguardo alle spese per l'automobile, l'appellante non spiega perché l'importo di fr. 300.– mensili riconosciutogli dal primo giudice sia insufficiente. Su questo punto, l'appello, non motivato, è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Si aggiunga che dalla documentazione prodotta l'interessato risulta pagare un'imposta di circolazione di fr. 34.– mensili e un premio assicurativo di fr. 85.– mensili netti, per un totale di fr. 119.– mensili (doc. C di appello). E siccome alla moglie è stato ammesso un costo complessivo di fr. 311.55 mensili (comprendente l'imposta di circolazione, l'assicurazione auto e spese di trasporto), entrambi i coniugi si vedono trattati in modo sostanzialmente paritario. Donde l'infondatezza della censura. c) L'assicurazione sugli strumenti musicali (fr. 15.60 mensili: doc. D di appello) appare correlata direttamente all'esercizio della professione dell'interessato e merita di essere ammessa. Per contro, le altre spese professionali, costituite in parte da debiti verso terzi e in parte da spese per l'acquisto di dischi (doc. F di appello), non possono essere riconosciute. Da un lato l'appellante omette una volta ancora di documentare le sue richieste. Dall'altro il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto ai debiti personali, che possono essere considerati solo se contratti nell'interesse della famiglia e con l'accordo dell'altro coniuge, sempre che non intacchino il fabbisogno minimo (Rep. 1994 pag. 302), ciò che sarebbe il caso in concreto. Quanto alle spese per la cultura in generale, esse rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo. d) La tassa per lo smaltimento dei rifiuti è già compresa anch'essa nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (da ultimo: I CCA, sentenza del 12 agosto 2002 in re T., consid. 6a) e non va pertanto calcolata a parte.

E. 6

Ne discende che il fabbisogno minimo dell'appellante risulta, per finire, di fr. 2848.– mensili. Siccome la sua disponibilità ammonta a fr. 3067.– mensili (fr. 5915.10 ./ fr.

2848.–), egli è senz'altro in grado di far fronte senza intaccare il proprio fabbisogno minimo al versamento dei contributi di mantenimento per i figli (con gli assegni familiari), varianti dagli attuali fr. 2500.– mensili complessivi ai fr. 2700.– complessivi al momento in cui tutta la prole avrà raggiunto il 13° anno di età. Infondato, l'appello, deve dunque essere respinto.

E. 7

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello non può essere accolta, giacché al ricorso mancava fin dall'inizio ogni seria possibilità di successo (art. 157 vCPC e art. 14 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, entrata in vigore il 30 luglio 2002). Per quel che riguarda l'analoga domanda presentata dalla convenuta, l'attribuzione di congrue ripetibili renderebbe – di per sé – la richiesta senza oggetto. Sia come sia, il Pretore ha accertato che l'interessata dispone di un agio mensile di fr. 356.–. Ciò le permette di far fronte alle spese (invero limitate) della procedura di appello, eventualmente con pagamenti rateali (sentenza del Tribunale federale _____/_____ del 3 settembre 2001, consid. 2b). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico di _____, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da _____ è respinta. 4. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da _____ è respinta. 5. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente _____ Il segretario _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.